

N. 16-1/2023 P.U.



TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione Civile

Il giudice delegato dott. Daniele Venier

vista la domanda presentata in data 3.4.2023 ai sensi dell'art. 74 CCII da

{ [REDACTED] }, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Simeon, presso il cui studio sito in Trieste, via Valdirivo n. 40, risulta elettivamente domiciliato

con l'ausilio dell'OCC in persona del Gestore nominato dott. Tullio Maestro ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Sussiste, innanzitutto, la competenza per territorio del Tribunale adito, essendo il ricorrente residente nel Comune di Trieste.

2. Ricorrono altresì le condizioni previste, a pena di inammissibilità della domanda, dall'art. 74 CCII.

2.1 Il particolare, si osserva che:

- il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi allegate e dall'esposizione della propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria contenuta nella domanda, non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;
- lo stesso non riveste la qualità di consumatore, svolgendo l'attività professionale di agente di commercio, iscritto alla locale Camera di Commercio quale piccolo imprenditore;
- la proposta di concordato minore consente di proseguire l'attività imprenditoriale;
- è previsto l'apporto di finanza esterna, più avanti precisata, tale da aumentare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

2.2 La documentazione depositata risulta completa ai sensi di cui all'art. 75 CCII, essendo state allegate le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori (lett. a) e la documentazione reddituale della moglie convivente (lett. e, prima parte), ed essendo

dettagliatamente esposti, nella domanda, la relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria (lett. b), l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute (lett. c), l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della famiglia (lett. e, seconda parte), ed essendo stato dichiarato il non compimento di atti di straordinaria amministrazione ex art. 94, comma 2 CCII negli ultimi cinque anni (lett. d).

2.3 Alla domanda è stata allegata la relazione particolareggiata ex art. 76, co. 2 CCII dell'OCC, la quale comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Quanto alle prime, sono state individuate nell'attività professionale di agente di commercio che - avviata nel 2007, dopo la perdita del lavoro dipendente che assicurava al ricorrente uno stipendio mensile di Euro 1.800/2000 mensili e che lo aveva indotto, confidando nella stabilità economica raggiunta, a stipulare un mutuo ipotecario per l'acquisto della casa familiare – non ha consentito il raggiungimento di risultati tali da assicurare stabilmente il sostentamento della famiglia, sì da determinare l'omesso pagamento di imposte e contributi, con formazione di un'esposizione debitoria via via crescente, ulteriormente aggravatasi in seguito alle limitazioni all'attività lavorativa dovuta alle misure adottate in occasione della pandemia da Covid-19;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, dovute all'insufficienza dei redditi da lavoro autonomo rispetto all'indebitamento complessivo e alle esigenze di sostentamento della famiglia, composta dalla moglie, attualmente disoccupata per motivi di salute, e da un figlio minore;

c) l'indicazione dell'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria. A tale riguardo, è evidenziato l'apporto di finanza esterna, pari a Euro 18.000,00 (su cui v. *infra*)

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (Euro 17.002,73);

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi.

2.4 L'OCC ha allegato di avere dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, e ha argomentato in ordine alla condotta tenuta da Banca Intesa

in relazione al merito creditizio del debitore, ai fini della concessione del finanziamento chirografario di Euro 11.500,00, da restituire in 4 anni (art. 76, co. 3 CCII), effettuata in favore del sig. Guldin, come di una platea di numerosi commercianti e imprenditori colpiti dalle conseguenze economiche del Covid-19, *“nel momento più difficile e pesante della crisi pandemica”*, senza *“alcuna valutazione sulla capacità restitutoria”*, ma confidando in una *“sostanziale ripresa generale dell’andamento dell’economica una volta cessata l’emergenza sanitaria”* (pag. 14).

2.5 Non ricorrono, infine, le condizioni ostative di cui all’art. 77 CCII, presentando il debitore requisiti dimensionali inferiori ai limiti di cui all’art. 2, co. 1, lett. d), nn. 1, 2, e 3 CCII, né essendo lo stesso stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né avendo beneficiato dell’esdebitazione per due volte, né risultando commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

3. Quanto al merito, l’attivo patrimoniale è stato quantificato in Euro 93.000,00.

Esso è costituito:

- dal valore (Euro 75.000,00) della quota indivisa di $\frac{1}{2}$ della casa di abitazione, in comunione legale tra il ricorrente e la moglie , immobile di cui il piano prevede la vendita per intero mediante procedura competitiva al prezzo stimato di Euro 150.000,00
- dalla somma di Euro 1.000,00, messa a disposizione dalla moglie del ricorrente e sostitutiva della quota del ricavato spettante ai creditori dalla liquidazione dell’automobile in comproprietà tra i coniugi, di cui il piano di concordato non prevede la vendita, in ragione della relativa impignorabilità del veicolo ex art. 515, co. 3 c.p.c.
- dalla somma di Euro 17.000,00, costituente finanza esterna apportata dalla stessa sig. Santese e destinata a copertura delle spese di procedura.

3.1 Il passivo è pari a Euro 276.158,45, ed è quantificato e classificato nella tabella di pag. 15 del ricorso, da intendersi qui integralmente richiamata.

E’ prevista la formazione di quattro classi di creditori, con le seguenti percentuali di soddisfacimento previsto (v. tabella a pag. 16 del ricorso):

1. creditori ipotecari (Banca Intesa): pagamento per intero (al pari delle spese di procedura)
2. creditori assistiti dal privilegio ex artt. 2753 e 2754 c.c. aventi collocazione ex art. 2778, n. 1 e 8 c.c. (INPS): pagamento per il 30%
3. creditori assistiti dal privilegio ex art. 2752 c.c. aventi collocazione ex art. 2778, n. 18 e 19 c.c. (Agenzia delle Entrate): pagamento per il 18%

4. creditori chirografari (INPS, Agenzia della Riscossione e Banca Intesa): pagamento per il 5%.

Le predette percentuali sono peraltro suscettibili di variare, proporzionalmente fra loro, in aumento o in diminuzione, in funzione degli esiti della procedura di vendita (aggiudicazione al primo o ai successivi esperimenti; v le tabelle esplicative a pagg. 17 e 18 del ricorso).

3.2 A tale ultimo riguardo, e al fine di rappresentare ai creditori una misura di soddisfacimento certo e non meramente presunto e soggetto a possibili variazioni sulla base degli esiti della procedura di vendita, il ricorrente ha richiesto che sia differito di tre mesi il termine per la trasmissione ai creditori, a cura dell'OCC, della proposta di concordato minore e della relazione prevista dall'art. 76, 2° co. CCII, ai fini del decorso del successivo e conseguente termine non superiore a trenta giorni per l'espressione del voto. Ciò consentirebbe, nelle more, lo svolgimento della procedura competitiva e l'individuazione dell'acquirente tramite un'aggiudicazione condizionata all'omologazione della proposta di concordato.

L'istanza merita accoglimento, considerato che la conoscenza del dato relativo al prezzo della vendita consentirà di aggiornare con precisione i termini della proposta da trasmettere ai creditori, e senza che ne consegua un aumento dei tempi di esecuzione del piano di concordato, i quali, con la gara anticipata, verranno corrispondentemente abbreviati, posto che – essendo già espletata la gara – sarà sufficiente procedere alla vendita, con successivo pagamento dei creditori entro tre mesi dall'omologa.

4. Va accolta la richiesta, formulata ai sensi dell'art. 78, co. 2, lett. d) CCII, di concessione delle misure protettive, disponendosi che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione sia diventato definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La richiesta appare fondata, essendo finalizzata al perseguimento di esigenze di tutela della *par condicio creditorum*, con riferimento alla prevista vendita dell'immobile, considerata la negativa incidenza che l'eventuale sopravvenuta iscrizione di aggravii potrebbe assumere sugli interessati all'acquisto e sull'ammontare delle spese di procedura (costi di cancellazione).

5. Il sig. ha inoltre richiesto di essere autorizzato a proseguire il regolare pagamento delle rate del mutuo ipotecario indicato in narrativa sino alla vendita dell'immobile, ai sensi dell'art. 75, co. 3 CCII.

Si osserva che la norma richiamata stabilisce che, quando sia contemplata la continuazione aziendale, sia possibile prevedere nel piano il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale “*gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa*”. Nella specie, come espressamente precisato in ricorso, l’immobile, gravato di ipoteca, non assume tale natura, costituendo casa, in comunione legale, adibita a residenza familiare (v. pag. 4, ove la qualificazione di “*piccolo imprenditore*” del ricorrente, per non essere integrate le soglie dimensionali di cui all’art. 2, co., 1 lett. d) CCII, è motivata, quanto all’attivo patrimoniale, dal fatto che quest’ultimo “*è costituito dalla sola quota di comproprietà della vettura utilizzata per lo svolgimento dell’attività lavorativa, essendo l’immobile destinato a residenza familiare*”).

Non sussistono quindi i presupposti per l’applicazione delle disposizione sopra indicata.

6. Da ultimo, il debitore non ha richiesto la nomina di commissario giudiziale (v. art. 78, co. 2 bis CCII), la cui designazione non appare necessaria a tutelare gli interessi dei creditori, tenuto conto dell’obbligo di vigilanza cui è tenuto l’OCC ai sensi dell’art. 81, co. 1 CCII, né ricorrendo l’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 *bis* del citato articolo 78.

Pertanto, considerata l’ammissibilità della domanda, va dichiarata aperta la procedura di concordato minore proposta da .

P.Q.M.

visto l’artt. 78 CCI

dichiara aperta la procedura di concordato minore proposta da

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nell’apposita area del sito *web* del Tribunale (o, in difetto, del Ministero della Giustizia), nonché nel Registro delle Imprese

dispone l’annotazione tavolare del presente decreto a peso del bene immobile di cui alla P.T. 5312 di Chiadino, c.t. 1°, limitatamente alla quota indivisa a nome di

dispone che la trasmissione ai creditori della proposta di concordato e della relazione dell’OCC abbia luogo, a cura dell’OCC, entro e non oltre il termine di giorni 90 dalla comunicazione del presente decreto, al fine di consentire, nelle more, lo svolgimento della procedura competitiva di selezione dell’acquirente dell’immobile di cui il piano di concordato prevede la liquidazione

dispone che la proposta di concordato e la relazione dell'OCC siano trasmesse ai creditori con le integrazioni rese necessarie dall'eventuale aggiudicazione dell'immobile a un prezzo diverso da quello di stima;

assegna ai creditori termine non superiore a trenta giorni a decorrere dalla comunicazione della proposta di concordato e della relazione dell'OCC, entro il quale fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ex art. 1, comma 1-ter d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione sia diventato definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore

dispone che l'esecuzione del presente decreto sia curata dall'OCC.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Trieste, 19/05/2023

Il giudice delegato
dott. Daniele Venier